



## REGOLAMENTO PER L’AFFIDAMENTO FAMILIARE DEI MINORI.

### ART. 1

#### Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina l’istituto dell’Affidamento Familiare dei minori, ai sensi della Legge 4 maggio 1983 n. 184 e successive modificazioni ed integrazioni.

### ART. 2

#### Principi

1. L’affidamento dei minori si propone come uno degli interventi possibili, a carattere sostitutivo, rivolto a minori temporaneamente privi di un ambiente familiare idoneo ad un adeguato sviluppo psico-fisico.
2. Le circostanze temporanee in cui il nucleo familiare di origine può venirsi a trovare e, per le quali, si rende necessario l’allontanamento del minore sono:
  - situazione transitoria di incapacità di gestione familiare (es. malattie, ricoveri, ecc.),
  - situazione in cui si stanno definendo nuove organizzazioni familiari (separazioni, morti, ecc.),
  - situazioni di inadeguatezza educativa della famiglia,
  - situazioni di tensione e di difficoltà patologiche della famiglia.
3. L’intervento di Affidamento consente:
  - al bambino di essere tutelato da un possibile pregiudizio e di usufruire di un contesto familiare adeguato,
  - al nucleo familiare di ristrutturarsi, di superare le difficoltà e di raggiungere un equilibrio che possa permettere di riaccogliere al suo interno il minore affidato a soggetti diversi dal nucleo familiare originario (altro nucleo familiare con minori, comunità familiari, istituto di assistenza pubblico o privato).



# Città di Ostra

Provincia di Ancona

1^ SETTORE – Affari Generali, Istituzionali e Sociali

---

## ART. 3

### Definizione

1. L'Istituto dell'Affidamento Familiare consiste nell'affidare un minore, temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo, ad un'altra famiglia, preferibilmente con figli minori, o ad una persona singola in grado di assicurargli il mantenimento, l'educazione, l'istruzione e le relazioni affettive di cui egli ha bisogno.
2. Ove non sia possibile l'Affidamento Familiare nei termini di cui al comma 1, è consentito l'inserimento del minore in una comunità di tipo familiare, o in mancanza, in un istituto di assistenza pubblico o privato.
3. L'Affido ha carattere temporaneo e persegue l'obiettivo del rientro del minore nel nucleo familiare di origine, una volta risolto il problema che ne ha determinato l'allontanamento.
4. L'Affidamento Familiare può essere disposto dal Sindaco quando si tratta di un affido consensuale o dal Tribunale per i Minorenni nel caso in cui non ci sia il consenso da parte degli esercenti la potestà parentale o del tutore (affido giudiziale).

## ART. 4

### Soggetti beneficiari

1. Beneficiari dell'Affidamento Familiare sono tutti i minori temporaneamente privi di un ambiente familiare idoneo.

## ART. 5

### Affidatari

1. Per famiglia affidataria si intende un nucleo familiare, preferibilmente con figli minori, una persona singola o una comunità di tipo familiare.

## ART. 6

### Competenza

1. L'Affidamento Familiare è disposto dal Servizio Sociale comunale, previo consenso manifestato dai genitori o dal genitore esercente la potestà o del tutore, e reso esecutivo con decreto del Giudice Tutelare del luogo dove si trova il minore.



# Città di Ostra

Provincia di Ancona

I<sup>^</sup> SETTORE – Affari Generali, Istituzionali e Sociali

---

2. Qualora manchi l'assenso dei genitori esercenti la potestà o del tutore, e ricorrano le condizioni previste dagli artt. 330 e seguenti del Codice Civile, l'Affidamento è disposto dal Tribunale per i Minorenni.

## ART. 7

### Durata

1. L'Affidamento Familiare consensuale ha durata temporanea, indicata nel provvedimento, salvo diverse prescrizioni del Giudice Tutelare.
2. L'affidamento consensuale in una situazione temporanea di inidoneità della famiglia di origine ha una durata massima di 24 mesi. Trascorso tale termine, qualora non siano state superate le condizioni che hanno determinato l'affido stesso, il Comune provvederà ad informare il Giudice Tutelare che potrà richiedere al Tribunale dei Minorenni, l'adozione di ulteriori provvedimenti opportuni nell'interesse del minore, così come indicato dall'art. 4, comma 4, della Legge 184/83 e successive modificazioni ed integrazioni.

## ART. 8

### Cessazione

1. In base a quanto disposto dalla Legge 184/83 e successive modifiche, l'Affidamento Familiare cessa con provvedimento della stessa Autorità che lo ha disposto, quando:
  - sia terminata la temporanea situazione di difficoltà della famiglia di origine,
  - la prosecuzione dell'affido rechi pregiudizio al minore affidato.

## ART. 9

### Prassi operativa

1. La prassi operativa per un intervento di Affidamento è la seguente:
  - a) reperimento delle famiglie affidatarie attraverso interventi di sensibilizzazione e pubblicizzazione dell'istituto dell'Affidamento anche tramite la collaborazione di Associazioni presenti sul territorio. Seguirà la conoscenza della famiglia e la valutazione dell'idoneità all'affidamento a cura dell'équipe distrettuale dell'A.U.S.L. n. 4;
  - b) elaborazione del progetto di Affidamento ad opera dell'Assistente Sociale comunale e della psicologa dell'A.U.S.L. n. 4 competente per territorio, riportante le seguenti voci:
    - motivazioni alla scelta dell'Affidamento,
    - bisogni e problematiche del minore e della famiglia di origine,
    - tempi e modi di realizzazione dell'Affidamento,
    - abbinamento tra minore e famiglia affidataria,



# Città di Ostra

Provincia di Ancona

1^ SETTORE – Affari Generali, Istituzionali e Sociali

- modalità di intervento a sostegno del “percorso di recupero” della famiglia di origine. Il progetto così redatto verrà inviato al Tribunale per i Minorenni nel caso di Affidamento giudiziale;

c) formalizzazione dell’Affido ad opera del Servizio Sociale comunale, a seconda che esso sia:

- **CONSENSUALE**: il Servizio Sociale comunale presa visione del progetto degli operatori incaricati, predisporre la documentazione necessaria affinché il Sindaco possa disporre l’Affido con apposito provvedimento, dopo aver raccolto il consenso degli esercenti la potestà parentale o del tutore e, le dichiarazioni di consenso e di impegno dei diritti e degli obblighi dei genitori e della famiglia affidataria.

Al provvedimento del Sindaco, reso esecutivo dal Giudice Tutelare seguirà una deliberazione per la concessione del contributo affido e la copertura assicurativa contro gli infortuni e RCT in favore del minore.

- **GIUDIZIALE**: il Servizio Sociale comunale presa visione del progetto di Affidamento degli operatori incaricati e del provvedimento del Tribunale per i Minorenni che lo dispone, convoca la famiglia affidataria per raccogliere l’impegno. Segue il provvedimento di presa d’atto ad opera del Sindaco e una deliberazione per la concessione del contributo affido e la copertura assicurativa contro gli infortuni RCT in favore del minore;

d) inizio dell’Affido. L’andamento dell’intervento (monitoraggio e verifiche) è curato dagli operatori incaricati.

## ART. 10

### Diritti e doveri dei genitori

1. I diritti e i doveri dei genitori, nonché i rapporti fra le famiglie di origine e affidataria e, fra queste e gli operatori incaricati, sono precisati nell’impegno sottoscritto al Servizio Sociale comunale.
2. I genitori, in quanto titolari del diritto dell’esercizio della potestà parentale, qualora non siano decaduti dalla potestà medesima, né abbiano tenuto una condotta pregiudizievole per il figlio (tale da determinare l’applicazione del disposto di cui agli artt. 330 e 336 del Codice Civile), hanno il diritto-dovere di dare indicazioni agli affidatari, in ordine all’educazione, all’istruzione e a quant’altro di competenza dell’affidato.
3. Le modalità, gli orari, la durata degli incontri e tutti gli impegni del minore saranno concordati con il Servizio Sociale comunale e con gli operatori incaricati.



## ART. 11

### Diritti e doveri degli affidatari

1. L'affidatario, così come disposto dall'art. 5 della Legge 184/83 e successive modifiche, deve accogliere presso di sé il minore ed agevolare i rapporti con la famiglia di origine ed il suo reinserimento. Tale compito sarà svolto tenendo conto delle indicazioni dei genitori e delle possibili prescrizioni emesse dagli operatori incaricati dal Servizio Sociale comunale.
2. L'affidatario ha il dovere di “provvedere al mantenimento del minore, alla sua educazione ed istruzione”, ma non si dovrà mai sostituire a quei medesimi doveri che l'art. 147 c.c. configura in capo ai genitori che non abbiano avuto provvedimenti in base agli artt. 330 – 336 c.c.
3. L'affidatario, che ha la cura e la responsabilità del minore, è abilitato in base all'art. 316 c.c. agli atti di tutela indifferibili.

## ART. 12

### Garanzie alla famiglia di origine

1. Alla famiglia di origine, salvo diversa disposizione dell'Autorità che ha emesso il provvedimento, sono garantite tutte le informazioni riguardanti il minore, l'intervento degli operatori incaricati o di altri specialisti per rimuovere le cause che hanno determinato l'affido, nonché il rientro del minore presso la stessa qualora cessino le condizioni che hanno reso necessario l'affidamento stesso.

## ART. 13

### Garanzie alla famiglia affidataria

1. Alla famiglia affidataria viene garantito, oltre al sostegno degli operatori incaricati a monitorare l'intervento, un contributo economico erogato dal Comune di residenza dell'affidato, nonché la copertura assicurativa contro infortuni e RCT in favore del minore.
2. L'indennità economica mensile alla famiglia affidataria è finalizzata al sostegno delle spese di mantenimento e cura del minore.  
L'ammontare del contributo è quello previsto dal Regolamento comunale di accesso ai servizi/interventi sociali, di cui all'art. 4 comma 2.  
L'entità del contributo economico viene aggiornata annualmente e comunque sempre in riferimento ai parametri previsti dalla L.R. 8/94.



# Città di Ostra

Provincia di Ancona

I ^ SETTORE - Affari Generali, Istituzionali e Sociali

---

3. All'atto d'ingresso del minore nella famiglia affidataria, il Comune stipula un contratto di assicurazione in virtù del quale l'affidatario è garantito dagli eventuali danni che il minore potrà cagionare a persone e/o cose con esclusione degli affidatari stessi. Il Comune garantisce, inoltre, la copertura assicurativa antinfortunistica.

## ART. 14

### Trattamento dati personali

1. Il trattamento dei dati di cui al presente regolamento è svolto nel rispetto delle disposizioni della Legge 31/12/1996, n° 675 e successive modificazioni ed integrazioni.

IMPEGNO DEGLI AFFIDATARI

I sottoscritti \_\_\_\_\_,  
residenti in \_\_\_\_\_ Via \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ Tel. \_\_\_\_\_  
in qualità di \_\_\_\_\_

DICHIARANO

di aver preso conoscenza delle condizioni di affido familiare di cui alla Legge 4 maggio 1983, n. 184 e successive modificazioni ed integrazioni,

SI IMPEGNANO

1. Ad accogliere in affidamento il minore \_\_\_\_\_  
nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ e residente in \_\_\_\_\_  
provvedendo al suo mantenimento, cura, educazione, ed istruzione, tenuto conto delle indicazioni dei genitori per i quali non vi sia pronuncia di decadenza di podestà genitoriale o tutore, osservando le prescrizioni eventualmente stabilite dall'autorità affidante;
2. A seguire le indicazioni del Comune di Ostra sul trattamento del minore ed avvisare tempestivamente il servizio stesso di ogni difficoltà insorgente (es. malattia, salute cagionevole, disturbo del comportamento, persistente o scarso rendimento scolastico), dando tutte le notizie necessarie e mantenendo costanti rapporti con gli operatori del servizio;
3. A seguire l'evoluzione psico-fisica ed intellettuale del minore, oltre che la socializzazione;
4. A garantire valide condizioni ambientali (igiene, sicurezza e salubrità dell'alloggio);
5. Assicurare regolare assistenza sanitaria (ivi compresi i controlli periodici) e prendere provvedimenti rapidi in caso di pericolo di vita del minore, diretti ad attuare gli interventi medici e chirurgici giudicati necessari ed a darne

immediata comunicazione al Comune di Ostra ed all' esercente la potestà genitoriale o tutore;

6. A favorire i contatti del minore con i genitori o genitore esercenti/e la potestà o il tutore e con eventuali parenti, secondo modalità e tempi concordati con il Comune di Ostra e l' esercente della potestà genitoriale o tutore;
7. A rispettare nel caso di affido part-time le disposizioni sopracitate unicamente per il periodo di presenza del minore presso la propria famiglia.

### PRENDONO ATTO ED ACCETTANO

1. Che il minore in affidamento sia coperto da una polizza di assicurazione stipulata a cura ed a spese dell'Amministrazione comunale con la Società \_\_\_\_\_ Via \_\_\_\_\_ Polizza n. \_\_\_\_\_, per cui qualsiasi incidente dovesse accadere al minore affidato deve essere immediatamente segnalato al Comune di Ostra per gli adempimenti connessi a tale assicurazione;
2. Che il Comune di Ostra metta a disposizione dell'affidatario consulenza ed aiuto per la soluzione dei problemi che dovessero insorgere in relazione all'inserimento del minore nella famiglia affidataria o nel contesto socio-scolastico e per ogni altra esigenza che possa scaturire dal trattamento specifico o che la situazione del minore richieda;
3. Che lo stesso servizio segnali eventuali iniziative da parte di istituzioni locali, intese a favorire incontri sistematici tra gli affidatari per gli scambi di esperienze e per una più attiva partecipazione ai problemi particolari e generali dell'affidamento familiare;
4. Che il Comune di Ostra si riservi la facoltà di accertare direttamente l'adempimento, da parte degli affidatari, di quanto stabilito dal presente accordo.

Ostra lì, \_\_\_\_\_

GLI AFFIDATARI

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

CONSENSO DEI GENITORI O DEL GENITORE  
ESERCENTE LA POTESTA' O TUTORE  
PER L'AFFIDAMENTO FAMILIARE DEI MINORI

I Signori \_\_\_\_\_  
residenti in \_\_\_\_\_ Via \_\_\_\_\_,  
in qualità di \_\_\_\_\_

DICHIARANO

- Di aver preso conoscenza delle condizioni generali di cui alla Legge n. 184 del 4 maggio 1983 e successive modificazioni ed integrazioni;
- Di prestare ai sensi degli artt. 2, 4 e 5 del Legge 4 maggio 1983, n. 184 e successive modifiche il proprio consenso all'affidamento del minore \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_, il \_\_\_\_\_ e residente in \_\_\_\_\_, presso la famiglia di \_\_\_\_\_, residente in \_\_\_\_\_ Via \_\_\_\_\_

SI IMPEGNANO

- A rispettare le condizioni previste nel Regolamento succitato;
- A fornire al minore un corredo e ad assicurarne il rinnovo;
- A mantenere costanti rapporti con gli operatori del Comune di Ostra e della Azienda U.S.L. n. 4, per concordarne le modalità, gli orari e la durata degli incontri con il minore, per verificare l'andamento dell'affido e per favorire il suo rientro in famiglia;
- Ad autorizzare i Sigg.ri \_\_\_\_\_ in caso di assoluta urgenza, a fare attuare gli interventi medici e chirurgici necessari, segnalando immediatamente la situazione al Comune di Ostra. A contribuire al mantenimento del minore, a seconda delle esigenze mensili, con la somma di € \_\_\_\_\_

Letto ed approvato

Ostra li, \_\_\_\_\_

GLI/L'AFFIDANTI/E

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_